SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 luglio 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Modena. *(10A10467)*

DECRETO 20 luglio 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Cosenza. *(10A10468)*

DECRETO 21 luglio 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Brescia. *(10A10469)*

DECRETO 21 luglio 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Vercelli. *(10A10470)*

DECRETO 21 luglio 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Taranto. *(10A10471)*

DECRETO 6 agosto 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Parma. *(10A10472)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 209

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Airone - Società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore. *(10A10529)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa allevatori veneti - Società cooperativa "in sigla" C.A.V. Soc. Coop.», in Villlorba e nomina del commissario liquidatore. *(10A10547)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Betania - Società cooperativa sociale», in Ruvo di Puglia e nomina del commissario liquidatore. *(10A10548)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «CO.S.PE. Sardegna servizi pesca - Società cooperativa», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. *(10A10549)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Global system società cooperativa», in Troia e nomina del commissario liquidatore. *(10A10550)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Coop. Legnotrani a r.l.», in Trani e nomina del commissario liquidatore. *(10A10551)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa sociale polesine soccorso uno», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore. *(10A10552)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Il sentiero società cooperativa sociale», in Villasor e nomina del commissario liquidatore. *(10A10553)*

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa sociale Veneta servizi e manutenzioni S.c.r.l.», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore. *(10A10554)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Intemelia cooperativa sociale a responsabilità limitata - in liquidazione», in Ventimiglia e nomina del commissario liquidatore. *(10A10530)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Baricoop soc. coop. a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore. *(10A10531)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Punto d'Incontro - Cooperativa sociale in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore. *(10A10532)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Lamelaverde cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. *(10A10533)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Centro Più - Assistenza S.C.S.», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. *(10A10534)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Labiotec società cooperativa agricola», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(10A10535)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa servizi - Società cooperativa», in Castellarano e nomina del commissario liquidatore. *(10A10536)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Argo cooperativa sociale» validamente identificata in sigla «Argo S.C.A.» oppure «Argo cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Pavia e nomina del commissario liquidatore. *(10A10537)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. San Benedetto società cooperativa sociale», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. *(10A10538)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. Coop. Nuova Tre Elle società cooperativa in sigla Nuova Tre Elle Soc. Coop.», in Novara e nomina del commissario liquidatore. *(10A10539)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Alternativa '83 Soc. Coop. P.A.», in Cepagatti e nomina del commissario liquidatore. *(10A10540)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della Coop. «Athestis Soc. Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Este e nomina del commissario liquidatore. *(10A10541)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Melampo Società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», in Borgo San Lorenzo e nomina del commissario liquidatore. *(10A10542)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Sociale Valconca a.r.l.», in Cattolica e nomina del commissario liquidatore. *(10A10543)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tigrai Società Cooperativa per Azioni in Sigla "Tigrai Soc. Copp. P.A.», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. *(10A10544)*

DECRETO 14 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Spider società cooperativa», in Rieti e nomina del commissario liquidatore. *(10A10545)*

DECRETO 30 giugno 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa di consumo di mutua assistenza Bartolomeo Truchetti a responsabilità limitata», in Fornovo Canavese. *(10A10563)*

DECRETO 5 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arianna Societ.società cooperativa «I Delfini soc. coop. edilizia a mutualità prevalente a r.l.», in Napoli. *(10A10558)*
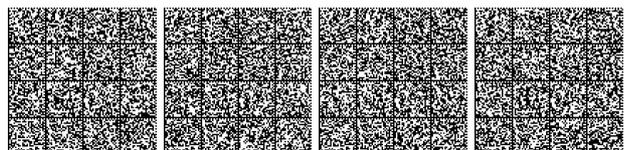
DECRETO 14 luglio 2010.

Gestione commissariale della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. La Capitanata», in Vieste. *(10A10559)*

DECRETO 14 luglio 2010.

Gestione commissariale della soc. coop. va «Chiara società cooperativa», in Vibonati. *(10A10560)*

DECRETO 14 luglio 2010.

Gestione commissariale della soc. coop. va «La calamo società cooperativa», in Rossano. *(10A10561)*

DECRETO 14 luglio 2010.

Gestione commissariale della soc. coop. «P. & P. progetto prevenzione - Cooperativa sociale», in Matera. *(10A10562)*

DECRETO 16 luglio 2010.

Annullamento parziale del decreto dirigenziale n. 009/sc/2010 del 15 febbraio 2010 relativo allo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Centaurino s.c.a.r.l.», in Rofrano. *(10A10564)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2010, n. **140**.

Modifiche al Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari provvede all'iscrizione al medesimo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per tenuta dell'albo;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo del predetto articolo 31, commi 4 e 5, e modificato con decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 140;

Ritenuto di dover modificare detto regolamento in conformità con quanto previsto dal predetto articolo 31, comma 4;

Considerata la delibera Consob 16737 del 18 dicembre 2008, adottata ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento intermediari, mediante la quale l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari è operativo dal 1° gennaio 2009;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 8 marzo 2010;

Vista la nota del 14 aprile 2010, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche regolamentari

1. Il regolamento adottato con decreto 11 novembre 1998, n. 472, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è così modificato:

a) Il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari»;

b) al primo capoverso delle premesse le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;

c) all'articolo 1, comma 1, le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;

d) all'articolo 1, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato.»;

e) all'articolo 1, comma 3, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo")»;

f) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Situazioni impeditive*). — 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:

a) in imprese sottoposte a fallimento;

b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1 , lettera *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Non possono altresì essere iscritti all'Albo:

a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

6. L'Organismo valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.

7. L'Organismo, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro i termini e secondo le modalità dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'Albo.

8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneità dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.

9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera *b)*, o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera *a)*. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera *b)*, ha in ogni caso la durata di tre anni»;

g) all'articolo 3, comma 1, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo»;

h) in tutto l'articolo 3, comma 2, le parole «dalla CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Organismo»;

i) all'articolo 3, comma 3, le parole «dalla CONSOB» sono sostituite dalle seguenti «dall'Organismo»;

j) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

k) all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, le parole «servizi di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «servizi e attività di investimento»;

l) all'articolo 4, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* funzionario di impresa di investimento o di società di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attività di investimento o dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 - Economia e finanze, foglio n. 192

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 31, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.:

«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera *a)*, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
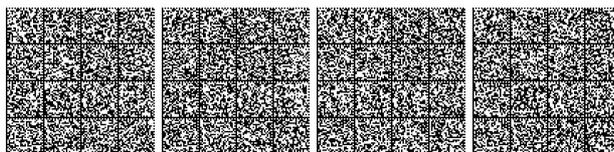
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.».

— Il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari – è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999, e modificato con decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 2000).

— La delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 - Inizio di operatività dell'Organismo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Libro VIII, parti II e III, del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 – è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30.12.2008.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4 del decreto ministeirale 11 novembre 1998, n. 472 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Requisiti di onorabilità)*. — 1. Non possono essere iscritti all'Albo unico dei promotori finanziari, di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Albo"), coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera *c)*, n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo").».

«Art. 3 *(Requisiti di professionalità)*. — 1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalità stabilite dall'Organismo medesimo.

3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2, coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4.».

«Art. 4 *(Criteri valutativi della esperienza professionale)*. — 1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:

a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi e attività di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;

d) funzionario di impresa di investimento o di società di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attività di investimento o dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno.

2. Le attività di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.».

10G0158

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 23 marzo 2009 e 8 giugno 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», in Atripalda.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il P.D.G. 23 marzo 2009 e 8 giugno 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale n. 92071810649, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista le note in 24 maggio 2010 prot. DAG 31 maggio 2010, n. 76647.E e 19 luglio 2010, inviata a mezzo fax, con le quali la dott.ssa Mariarosaria Luciano, nata a Montoro Superiore (Avellino), il 5 novembre 1969, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», chiede l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

prof. Alvino Federico, nato a Napoli il 9 marzo 1969;

avv. Dell'Erario Augusta, nata ad Avellino il 24 giugno 1958;

dott. De Marco Luigi, nato ad Avellino il 9 aprile 1972,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

La modifica dei PP.DG 23 marzo 2009 e 8 giugno 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale n. 92071810649, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di: prof. Alvino Federico, nato a Napoli il 9 marzo 1969, avv. Dell'Erario Augusta, nata ad Avellino il 24 giugno 1958 e dott. De Marco Luigi, nato ad Avellino il 9 aprile 1972.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09970

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «SACA Società di avvocati per la conciliazione e l'arbitrato a r.l.», in breve «SACA Srl», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 10 maggio 2010 prot. m. dg DAG 13 maggio 2010, n. 68332.E con la quale la dott.ssa Matini Sabina, nata a Roma il 22 gennaio 1966, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «SACA Società di avvocati per la conciliazione e l'arbitrato a r.l.» in breve «SACA Srl», con sede legale in Roma, via G. Calderini n. 68, codice fiscale e partita I.V.A. n. 10952171006, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «SACA Società di avvocati per la conciliazione e l'arbitrato a r.l.» in breve «SACA Srl» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Roma, via G. Calderini n. 68;

che i formatori nelle persone di:

dott. Cardillo Sergio, nato a Pietradefusi (Avellino) il 30 agosto 1931;

avv. Vona Giuseppe, nato a Roma il 29 dicembre 1960;

avv. Zampone Alessandro, nato a Roma il 5 ottobre 1965,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento della società a responsabilità limitata «SACA Società di avvocati per la conciliazione e l'arbitrato a r.l.» in breve «SACA Srl», con sede legale in Roma, via G. Calderini n. 68, codice fiscale e partita I.V.A. n. 10952171006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09971

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2010.

Attuazione della direttiva 2009/98/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva anidride borica nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/98/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'anidride borica come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'anidride borica, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno è il 1° settembre 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva l'anidride borica è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/98/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'anidride borica è il 31 agosto 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 agosto 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti anidride borica già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011;

Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'anidride borica rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva l'anidride borica, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 agosto 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti anidride borica impiegati come preservanti del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza anidride borica nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/98/CE della Commissione del 4 agosto 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza anidride borica è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° settembre 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio atti-

vo anidride borica come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti anidride borica come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 agosto 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 agosto 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 agosto 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 29 febbraio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti anidride borica impiegati come preservanti del legno.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo anidride borica, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 agosto 2011, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 agosto 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 29 febbraio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 agosto 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 267

ALLEGATO

La voce «N. 23» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"23	Anidride borica	Triossido di diboro Numero CE: 215-125-8 Numero CAS: 1303-86-2	975 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»

10A10627

DECRETO 18 giugno 2010.

Attuazione della direttiva 2009/95/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva fosfuro di alluminio che rilascia fosfina nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/95/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi è il 1° settembre 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/95/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina è il 31 agosto 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 agosto 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti fosfuro di alluminio che rilascia fosfina già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011;

Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 agosto 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti fosfuro di alluminio che rilascia fosfina impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza fosfuro di alluminio che rilascia fosfina nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/95/CE della Commissione del 31 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza fosfuro di alluminio che rilascia fosfina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° settembre 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, «rodenticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 agosto 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 agosto 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 agosto 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 29 febbraio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti fosfuro di alluminio che rilascia fosfina impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo fosfuro di alluminio che rilascia fosfina, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 agosto 2011, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 agosto 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 29 febbraio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 agosto 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 268

ALLEGATO

La voce «N. 20» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"20	Fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina	Fosfuro d'alluminio Numero CE: 244-088-0 Numero CAS: 20859- 73-8	830 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	14	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. In particolare, non possono essere autorizzati prodotti per l'uso in interni a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) i prodotti sono venduti unicamente a professionisti appositamente formati e da questi utilizzati; 2) in considerazione dei rischi rilevati a carico degli operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'uso di adeguate attrezzature protettive personali, l'uso di applicatori e la presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l'esposizione dell'operatore entro un livello accettabile; 3) In considerazione dei rischi rilevati a carico delle specie terrestri non bersaglio, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'esclusione dal trattamento delle zone in cui sono presenti, oltre alla specie bersaglio, altri mammiferi che vivono in tane»

10A10628
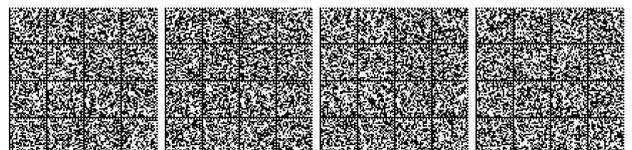
DECRETO 18 giugno 2010.

Attuazione della direttiva 2009/94/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva acido borico nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/94/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'acido borico come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'acido borico, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno è il 1° settembre 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva l'acido borico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/94/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'acido borico è il 31 agosto 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 agosto 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti acido borico già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011;

Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'acido borico rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva l'acido borico, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 agosto 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti acido borico impiegati come preservanti del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza acido borico nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/94/CE della Commissione del 31 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza acido borico è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° settembre 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo acido borico come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti acido borico come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 agosto 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 agosto 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio me-

dico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 agosto 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 29 febbraio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti acido borico impiegati come preservanti del legno.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo acido borico, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 agosto 2011, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 agosto 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 29 febbraio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 agosto 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 269

ALLEGATO

La voce «N. 22» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"22	Acido borico	Acido borico Numero CE: 233-139-2 Numero CAS: 10043-35- 3	990 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) I prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. 2) In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento »

10A10629

DECRETO 14 luglio 2010.

Individuazione di Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica – 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi;

Visto da ultimo il decreto dirigenziale 14 luglio 2009 con il quale sono stati autorizzati nuovi centri di vaccinazione nonché aggiornati i dati relativi ad alcuni centri già autorizzati;

Viste le istanze presentate dalle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana e Veneto per l'estensione a nuovi Centri dell'autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere le suddette istanze, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Preso atto pertanto della necessità di integrare l'elenco degli uffici sanitari e della opportunità di fornire un elenco aggiornato dei centri già autorizzati e dei relativi indirizzi;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti Uffici sanitari:

Regione Toscana:

Pisa - Ambulatorio dei Viaggiatori - presso Galleria G.B. Gerace, 14 - tel. 050/954422-452.

Regione Marche:

Urbino - Ambulatorio Vaccinale Zona Territoriale 2 - Via Guido da Montefeltro, 45 - tel. 0722/301516;

Jesi - Ambulatorio Vaccinazioni Zona Territoriale 5 - Via Guerri, 9 - tel. 0731/534672;

Camerino - Ospedale S. Maria della Pietà - Ambulatorio Vaccinazioni Zona Territoriale 10 - Loc. Caselle-Camerino - tel. 0737/639262.

Regione Sardegna:

Nuoro - Asl 3 - Centro Medicina del Viaggiatore - Via Manzoni, 28 - tel. 0784/240001;

Tempio Pausania - Asl 2 Olbia - Medicina del Viaggiatore - Via Demartis - tel. 079/678345.

Regione Lombardia:

Milano 2 - Peschiera Borromeo - Via G. Matteotti, 25 - tel. 02/98115855-6;

Valcamonica Sebino - Darfo Boario Terme - Via Cercovi 2 - tel. 0364/540252.

Regione Veneto:

Legnago - Azienda Ulss 21 - Via Gianella, 1 - tel. 0442/632955;

Camposampiero - Azienda Ulss 15 Ambulatorio del servizio igiene e sanità pubblica - Via Cao del Mondo - Centro Socio Sanitario De Rossignoli - tel. 049/9822202;

Mestre - Asl 12b Terraferma Veneziana - P.le San Lorenzo Giustiniani, 11/D - tel. 041/2608957.

Regione Lazio:

Roma - INMP Istituto Nazionale per la Salute, i Migranti e la Povertà - ambulatorio di medicina del turismo - Infettivologia - via San Gallicano, 25/a - tel. 06/58543618.

Regione Campania:

Napoli - Asl Na 2 nord - Via C. Alvaro - tel. 081/8552528.

Art. 2.

Per effetto delle autorizzazioni di cui all'art. 1 e a seguito di cambiamenti di indirizzo di alcuni centri già autorizzati con decreti dirigenziali generali, l'elenco dei centri riportati in allegato al decreto dirigenziale del 14 luglio 2009 è sostituito dall'elenco di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio, per i previsti controlli di legge.

Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: OLEARI

ALLEGATO *1*

ABRUZZO

Avezzano - Azienda USL 1 Avezzano – Sulmona	Via Monte Velino 14 tel 0863-499805
L'Aquila - ex. P.O. "Santa Maria di Collemaggio"	Via G. Bellisari 2 tel 0862.3681 (centralino)
Ortona - Azienda USL Chieti 22	P.zza San Francesco 2 tel 085-9183216
Pescara - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Via C.Colombo 4 tel 085 / 65923
Pescara - Azienda USL di Pescara	Via Paolini 45 tel 085 4253959
Sulmona - Azienda USL 1 Avezzano - Sulmona	Via Gorizia 4 tel 0864 499601
Teramo - Azienda Asl - SIESP Ambulatorio Vaccinale	C.da Casalena Teramo tel 0861 420586
Vasto - Azienda USL 3 Lanciano - Vasto	Via Michetti 86 tel 0873 308732

BASILICATA

Matera - Azienda USL 4	via Montescaglioso tel 0835.253609
Potenza - Azienda USL 2	via del Gallitello tel 0971 310749 / 59 / 50

CALABRIA

Catanzaro - Azienda USL 7	Via Cortese 10 Tel 0961.883476
Paola - ASL 1 Paola / Cetraro	Viale dei Giardini tel 0982 621266

Reggio Calabria - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Svincolo Aut.le per il porto tel 0965 / 48379
Reggio Calabria - Azienda USL 11	Via S. Anna II Tronco, Pal Vilardi tel 0965-347404
Vibo Valentia - Centro di medicina dei Viaggi - ASP Vibo Valentia c/o struttura di medicina preventiva	Via Carmine tel 0963 962561
Locri - Centro di Medicina del Viaggiatore c/o ufficio medicina preventiva A.S. Locri	Via De Gasperi - Ardore tel 0964 628179

CAMPANIA

Avellino - Asl 2	Via degli Imbimbo Tel 082 8292202
Benevento - Asl Benevento 1	via Mascellaro 1 tel 0824 308369
Caserta - Asl Caserta 1	Via Sud, ex Piazza d'Armi tel 0823-350924 (Centralino)
Napoli - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Via Immacolata Vecchia tel 081-5527399
Napoli - Asl Napoli 1	Via Chiatamone 33 tel 081 2547088
Napoli - Asl Napoli 2 nord	via C. Alvaro tel 081 8552528
Napoli - Asl Napoli 3 sud	Via Acqua Salsa 2 Tel. 0815352639 /640 /651 /652

Salerno - Ufficio Sanità Marittima	Via Cilento 13 tel 089 / 225955
Salerno - Asl Salerno 2	Via Nizza 146 tel 089 693647

EMILA ROMAGNA

Bologna - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto G. Marconi B.go Panigale tel 051/385995
Bologna - Azienda USL Città di Bologna	via Gramsci 12 tel 051 - 6079745 / 6079740
Bologna - San Giorgio di Piano - Azienda USL di Bologna	via Fariselli, 4 tel 051- 6644711 / 66447865
Bologna - San Giovanni in Persiceto	Circonvallazione Dante 12/D tel 051 6813303 / 23
Bologna - Casalecchio di Reno - Azienda USL Bologna Sud	via Cimarosa 5 tel 051 596818 - 817 - 970
Bologna - Porretta Terme - Azienda USL Bologna Sud	via Pier Capponi, 22 tel 0534 20821 -20
Bologna - S. Lazzaro di Savena - Azienda USL Bologna Sud	via Repubblica 11 tel 051 6224294
Cesena - Azienda USL Cesena	via Brunelli 474 tel 0547 352416
Ferrara - Azienda USL Ferrara	via F. Beretta 15 tel 0532 235214 / 294 / 235 / 272

Forlì - Azienda USL di Forlì	via della Rocca 19 tel 0543 733527
Imola - Azienda USL Imola	via Amendola 8 tel 0542 604916
Modena -Mirandola - Azienda Usl Modena	via L. Smerieri 3 tel 0535 602873
Modena - Azienda USL Modena	via M. Finzi 211 tel 059 435155
Modena - Sassuolo - Azienda USL Modena	via Alessandrini 2 tel 0536 863741
Modena - Vignola - Azienda USL Modena	via Libertà 799 tel 059 777044
Parma - Azienda USL Parma	via Vasari 13/A tel 0521 396437
Piacenza - Azienda USL Piacenza	piazzale Milano 2 tel 0523 317826
Ravenna - Ufficio San. Mar. ed Aerea	via Rondinelli 6 tel 0544 / 422493
Ravenna - Azienda USL Ravenna	via F. Abbandonato 134 tel 0544 286686
Reggio Emilia - Azienda USL RE	via Amendola 2 tel 0522 335749 - 700
Rimini - Azienda USL Rimini 1	via Coriano 38 tel 0541 707213 - 707290
Rimini - Azienda USL Rimini 2 - Riccione	via Cortemaggiore 6 tel 0541 668386

Rimini - Azienda USL Rimini 3 - Cattolica	P.zza della Repubblica 18 tel 0541 834242
Rimini - Azienda USL Rimini 4 - Santarcangelo di Romagna	P.zza Suor Angela Molari tel 0541 326557

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Cervignano del Friuli - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana	Via Trieste 25 c/o distretto sanitario tel 0431-387726 /28
Gemona - Azienda Servizi Sanitari 3	Piazza Rodolone tel 0432 989338
Gorizia - Azienda Servizi Sanitari 2	Via Mazzini 7 tel 0481 592818
Latisana - Azienda Servizi Sanitari 5	Via Sabbionera tel 0431 529296
Monfalcone - Azienda Servizi Sanitari 2	Via Galvani 1 tel 0481 487514
Palmanova - Azienda Servizi Sanitari 5	Via Molin 21 tel 0432 921493
Pordenone - Azienda Servizi Sanitari 6	Via Vecchia Ceramica 1 tel 0434 36984
San Giorgio di Nogaro - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana	Via Palmanova 1 tel 0431 624847 / 38
Tarvisio - Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli	Via V.Veneto c/o Poliambulatorio tel 0428-2931
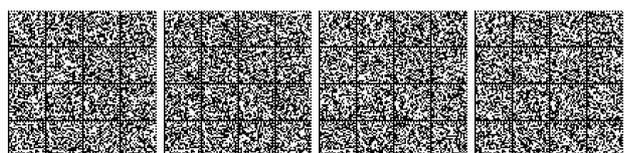
Tolmezzo - Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli	Via Morgagni 18 c/o Ospedale Civile tel 0433-488434
Trieste - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Molo Fratelli Bandiera 1-1 tel 040 303923
Udine - Azienda Servizi Sanitari 4	Via Chiusaforte 2 tel 0432 553270

LAZIO

Bracciano - Sportello per il viaggiatore internazionale	Via Dominici 7 tel 06 99841474
Ciampino - ASL Roma H	Via Mario Calò 5 tel 06 93275556 / 5403
Civitavecchia - Sportello per il viaggiatore internazionale	Via Terme di Traiano 39A tel 0766 591719
Civitavecchia - Ufficio Sanità Mar.ma	Molo Vespucci, snc - Porto tel 0766/20268
Colleferro - ASL RM/G	Via Artigianato 9 tel 06 9701535
Roma - Fiumicino - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto L.Da Vinci tel 06 / 65011558
Fiumicino - SOC. ALITALIA	(solo per il personale dipendente)
Frosinone - Ospedale Umberto I	Viale Mazzini tel 07752071
Latina - ASL di Latina	Via Duca del Mare 19 tel 0773.655414
Rieti - ASL Presidio Ospedaliero	Viale Kennedy s.n.c. tel 0746 278262
Roma - Ufficio San. Marittima di Fiumicino - Ministero della Salute	Viale G. Ribotta 5 tel 06/59943727

Roma - Istituto Superiore di Sanità	solo per il personale dipendente
Roma – INMP Istituto Nazionale per la Salute, i Migranti e la Povertà – ambulatorio di medicina del turismo – Infettivologia	via San Gallicano 25/a tel 06 58543618
Roma - ASL RM/A	Via Boncompagni 101 tel 06-77305289
Roma - ASL RM/B	Via Bardanzellu 8 Tel 06-41434922/926
Roma - ASL RM/D	Via Portuense 292 Tel 06-65104250
Roma - ASL RM/E	Via Plinio 31 Tel 06-68354003
Roma - ME.T srl Centro di Medicina Preventiva e Tropicale	C.ne Trionfale tel 06.39030481
Roma - FAO	solo per il personale dipendente
Roma - INMI "L.Spallanzani"	Via Portuense 292 tel 06.55170237 / 232
Roma - Ministero della Difesa	solo per il personale dipendente
Tivoli - ASL RM/G	Via Mannelli tel 0774-330606
Viterbo - ASL di Viterbo	Via Enrico Fermi 15 tel 0761 237014

LIGURIA

Chiavari - Azienda USL 4 Chiavarese	Corso Dante 163 tel: 0185 329023
Genova - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Ponte Andrea Doria - Porto tel 010 261266
Genova - Azienda USL 3 Genovese	Via Archimede 30-A tel 010 3447973 / 964
Imperia - Ufficio Sanità Marittima	Viale Matteotti 177 tel 0183/291608
Imperia - Azienda USL 1 Imperiese	Via Nizza 6 tel 0183 537643
La Spezia - Ufficio Sanità Marittima	Via del Canaletto 27 tel 0187/564186
La Spezia - Azienda USL 5 Spezzino	Via Fiume 137 tel 0187 534551
Savona - Ufficio Sanità Marittima	Via Pia 21 tel 019 824957 / 2577
Savona - Azienda USL 2 savonese	Via Collodi 13 tel 019 8405901 / 19

LOMBARDIA

Bergamo - Azienda Usl di Bergamo	Via Borgo Palazzo 130 tel 035 2270543
Bergamo - Romano di Lombardia, Azienda Usl Provincia di Bergamo	Via Mario Cavagnari 5 tel 0363 919242 - 57
Bergamo - Albino, Azienda Usl Provincia di Bergamo	V.le Stazione 26/A tel 035759777

Bergamo - Trescore Balneario, Azienda Usl Provincia di Bergamo	Via Mazzini 13 tel 035 955417 - 456
Bergamo - Treviglio, Azienda Usl Provincia di Bergamo	Via C. Battisti 8 tel 0363 590942
Bergamo - Bonate Sotto, Azienda Usl Provincia di Bergamo	via Garibaldi 13 tel 035 4991111
Bergamo - Zogno, Azienda Usl Provincia di Bergamo	viale Martiri della Libertà 6 tel 0345 59108
Brescia - Azienda Usl di Brescia	Via Duca degli Abruzzi 15 tel 030 3839706
Brescia - Gussago, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Richiedei 8/B tel 030 2526905
Brescia - Rezzato, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Kennedy 115 tel 030 2499829
Brescia - Iseo, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Pusteria 14/D tel 030 9887476
Brescia - Palazzolo s/Oglio, Azienda Usl Provincia di Brescia	Lungo Oglio C.Battisti 39 tel 030 7439811
Brescia - Concesio, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Sabin 3 - loc. Ca de Bosio tel 030 8915202
Brescia - Chiari, Azienda Usl Provincia di Brescia	Piazza Martiri della Libertà 25 tel 030 7007080
Brescia - Orzinuovi, Azienda Usl Provincia di Brescia	via Donzellini 43 tel 030 9945638
Brescia - Salò, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Fantoni 93 tel 0365 520913

Brescia - Desenzano del Garda, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Gramsci 2 tel 030 9148711
Brescia - Gavardo, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Gosa 74 tel 0365 378233
Brescia - Leno, Azienda Usl Provincia di Brescia	Piazza Donatori Sangue 1 tel 030 9078379
Brescia - Montichiari, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Falcone tel 030 9661248
Como - Azienda Usl di Como	Via Cadorna 8 tel 031 370590
Como - Cantù, Azienda Usl Provinca di Como	Via Cavour 10 tel 031 3512806
Como - Erba, Azienda Usl Provinca di Como	Via Verdi 2 tel 031 6337928
Como - Appiano Gentile, Azienda Usl Provinca di Como	Via N. Sauro 2 tel 031 999215
Como - Mariano Comense, Azienda Usl Provinca di Como	Via Villa 5 tel 031 755218
Como - Menaggio, Azienda Usl Provinca di Como	Villa Govone - fraz. Loveno tel 0344 369222
Cremona - Azienda Usl di Cremona	Via Belgiardino 2 tel 0372 497500
Cremona - Crema, Azienda Usl Provincia di Cremona	Via Meneghezzi 14 tel 0373 218546
Lecco - Bellano, Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Papa Giovanni XXIII 13 tel 0341 822117

Lecco - Introbio, Azienda Usl Provincia di Lecco	Loc. Sceregalli 8/A tel 0341 822117
Lecco - Calolziocorte, Azienda Usl Provincia di Lecco	P.le Kennedy 1 tel 0341 482604
Lecco - Oggiono, Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Bachelet tel 0341 482604
Lecco - Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Tubi 43 tel 0341 482604
Lecco - Casatenovo, Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Monteregio 15 tel 039 5916514
Lecco - Cernusco Lombardone, Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Spluga 49 tel 039 5916514
Lodi - Azienda Usl Lodi	P.zza Ospitale 10/ Via Bassi 1 tel 03715872492
Mantova - Azienda Usl Mantova	Via dei Toscani 1 tel 0376 334924 / 26
Milano - Ufficio Sanità Aerea	Aereoporto di Linate tel 02 7560760
Milano - Azienda Usl Milano	Via Statuto 5 tel 02 85783852
Milano - Azienda Usl Milano	Via Saint Bon 20 tel 02 48317444
Milano - Sesto S. Giovanni, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Oslavia 1 tel 02 85784718
Milano - Cinisello Balsamo, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Terenghi 2 tel 02 85783353

Milano 1 - Corsico, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Marzabotto 12 tel 02 48617838 - 800671671
Milano 1 - Garbagnate M.se, Azienda Usl Provincia di Milano	via Matteotti 86 tel 02 994302914
Milano 1 - Legnano, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Savonarola 3 tel 0331 925632 / 638
Milano 1 - Magenta, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Donatore di Sangue 50 tel 02 97973409
Milano 2 - Peschiera Borromeo	via G. Matteotti 25 tel 02 98115855 / 6
Milano 2 - Melzo, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Mantova 10 tel 02 92654827
Milano 2 - Rozzano, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Magnolie 2 tel 02 82456011 / 6012
Monza / Brianza - Azienda Usl Monza	Via De Amicis 17 tel 039 2384639
Monza / Brianza - Desio Azienda Usl Provincia di Monza / Brianza	Via Foscolo 24 tel 0362 483204
Monza / Brianza - Usmate Velate Azienda Usl Provincia di Monza / Brianza	Via Roma 85 tel 02 92002850
Pavia - Azienda Usl Pavia	V.le Indipendenza 3 tel 0382 432435
Sondrio - Azienda Usl Sondrio	Via Stelvio 35/A tel 0342555435
Sondrio - Bormio, Azienda Usl Provincia di Sondrio	Via Agoi 8 tel 0342 900250

Sondrio - Tirano, Azienda Usl Provincia di Sondrio	Via Pedrotti 57 tel 0342 707340
Sondrio - Morbegno, Azienda Usl Provincia di Sondrio	Via G.B. Martinelli 13 tel 0342 643271
Sondrio - Chiavenna, Azienda Usl Provincia di Sondrio	P.zza Corbetta 9 tel 0343 67305
Varese - Ufficio Sanità Aerea	Aereoporto di Malpensa tel 02 58583411
Varese - Gallarate, Azienda Usl Provincia di Varese	Viale Leonardo 1 tel 0331 709951 / 52
Varese - Saronno, Azienda Usl Provincia di Varese	Via Manzoni 23 tel 02 9606553 / 02 - 02 9607423
Varese - Azienda Usl Varese	Via O.Rossi 9 tel 0332 277392
Varese - Sesto Calende, Azienda Usl Varese	L.go Cardinale Dell'Acqua 1 tel 0331 961451
Valcamonica Sebino - Azienda Usl - Breno	Via Nissolina 2 tel 0364 329368
Valcamonica Sebino - Azienda Usl - Darfo Boario Terme	via Cercovi 2 tel 0364 540252

MARCHE

Ancona - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Banchina N.Sauro tel 071 / 56665
Ancona - ASUR - Marche 7 - Centro Medicina del Viaggiatore	via Cristoforo Colombo 106 tel 071/8705547

Ascoli Piceno - ASUR Marche 13	Via Vellei 16 tel 0736 358003 / 26
Camerino - Ospedale S.Maria della Pietà - Ambulatorio vaccinazioni Zona territoriale 10	Località Caselle - Camerino tel 0737 639262
Civitanova Marche - ASUR Marche 8 - Centro Vaccinale	Via Ginocchi tel 0733- 823800
Fabriano - ASUR Marche 6	Via Bradolini 117 tel 0732 707714
Fano - ASUR Marche 3	Via IV novembre 63 tel 0721 882842 (amb) 0721 882871(CUP)
Fermo - ASUR Marche 11	Via Sant'Antonio 10 tel 0734 6253691 / 92
Macerata - ASUR Marche 9	Via Belvedere Sanzio 1 tel 0733 2572758
Pesaro - ASUR Marche 1	Via F. Nitti 3 tel 0721 424415 / 21
San Benedetto del Tronto - Azienda USL 12	Piazza Nardone 0735 793670 / 63
Senigallia - ASUR Marche 4	Via Po 13 tel 071 79092325
Urbino - Ambulatorio vaccinale - Zona territoriale 2	via Guido da Montefeltro 45 tel 0722 301516
Jesi - Ambulatorio vaccinazioni - Zona territoriale 5	via Guerri 9 tel 0731 534672

MOLISE

Campobasso - Azienda USL Centro Molise	Via Marche 143 tel 0874 65027
Isernia - Azienda sanitaria Regionale del Molise - Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica - Settore Vaccinazione	Largo Cappuccini tel 0865 442580 / 57
Termoli - Asrem Termoli-Larino	via del Mulinello 1 tel 0875 717449 / 03

P.A. BOLZANO

Bolzano - USL Centro-Sud	via Amba Alagi 33 tel 0471 909229
Merano - USL Ovest	via Goethe 7 tel 0473 222533

P.A. TRENTO

Trento - Ambulatorio per viaggiatori internazionali c/o Unità Operativa Igiene Pubblica e Prevenzione Ambientale - Centro Servizi Sanitari	Viale Verona tel 0461 / 904601

PIEMONTE

Alba - ASL 18	via Vida 10 tel 0173 316619/15
Alessandria - ASL 20	via Venezia 6 tel 0131 307819 0131 306966
Asti - ASL 19	C.so Dante 188/b tel 0141 484943 / 52 / 53

Biella - ASL 12	via Don Sturzo 20 tel 015 3503656 / 60
Borgosesia - ASL 11 Vercelli	Località Cascine Agnona tel 0163 203471 / 77
Casale M - ASL 21	via Palestro 41 tel 0142 434531/49
Carmagnola - ASL 8 Chieri	via Avvocato Ferrero 28 tel 011 9719486
Ciriè - ASL 6	via Cavour 29 tel 011 9217602
Cuneo - ASL 15	C.so Francia 10 tel 0171 450381
Domodossola - ASL 14 Verbania	via Scapaccino 47 tel 0324 491629
Fossano - ASL 17 Savigliano	via Lancimano 9 tel 0172 699251
Ivrea - ASL 9	via Aldisio 2 tel 0125 414713
Mondovì - ASL 16	via Fossano 2 tel 0174 550822
Novara - ASL 13	viale Roma 7 tel 0321 374304
Novi Ligure - ASL 22	via Papa Giovanni XXIII tel 0143 332638
Verbania - ASL 14	via S.Anna 83 (VCO) tel 0323 541458
Rivoli - ASL 5	via Balegno 5 tel 011-9551772

Pinerolo - ASL 10	via Bignone 15/Ag tel 0121 235433
Saluzzo - ASL 17	via del Follone 4 tel 0175 215613
Settimo Torinese (TO) - ASL 7 - Chivasso	via Regio Parco 64 tel 0118212339
Torino - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto Caselle tel 011 / 4702433
Torino - ASL 1	via della Consolata 10 tel 011 / 5663156 - 3054
Torino - ASL 2	C.so Svizzera 164 tel 0114393857
Venaria Reale - ASL 6 Ciriè	via Zanellato 25 tel 011 9217602 / 011 4991374
Vercelli - ASL 11	via Benadir 35 tel 0161 593030 / 48

PUGLIA

Andria - Azienda Sanitaria Locale BA/1	Via Mons. Di Donna 4 tel 0883.299613
Bari - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	C.so De Tullio 3 (Porto) tel 080 / 5214300
Bari - Centro di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni - Terminal Portuale	C.so De Tullio 1 080 / 5214300
Brindisi - AUSL Brindisi 1	Via Napoli 8 tel 0831 510311
Brindisi - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Stazione Marittima - V.le Regina Giovanna di Bulgaria tel 0831.590220

Foggia - Azienda Sanitaria Locale FG/3	Piazza Pavoncelli 11 Tel 0881.732934
Lecce - Azienda Sanitaria Locale LE/1	Piazza Bottazzi Tel 0832.215824
Maglie - Azienda Sanitaria Locale LE/2	Via De Lorentis 0836.423992 / 6318
Manfredonia - Ufficio Sanità Marittima	Viale Kennedy 3 0884 / 582191
Monopoli - Azienda Sanitaria Locale BA/5	Vicolo Roma 6 Tel 080.4149307
Taranto - Ufficio Sanità Marittima	Porto Mercantile tel 0994/ 711061
Taranto - Azienda USL TA1	Via Acclavio 65 Tel 099.7786633

SARDEGNA

Cagliari - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Banchina Riva di Ponente – Porto di Cagliari tel 070 / 657594
Cagliari - Azienda Usl 8	Via Sonnino - Palazzo Comunale tel 070 / 6094712
Lanusei - Azienda Usl 4 - Igiene Pubblica	Via Trento tel 0782 470454 / 55 / 49
Nuoro - Asl 3 - centro medicina del viaggiatore	via Manzoni 28 tel 0784 240001
Olbia - Asl 2	Viale Aldo Moro ang. Via Peruzzi 0789 / 552197
Porto Torres - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Stazione Marittima – Molo teleferica tel 079 / 514155
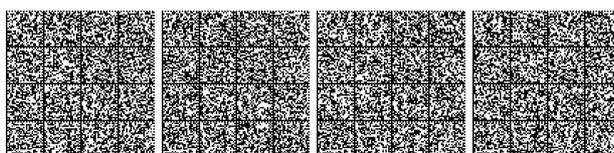
Sanluri - Azienda Usl 6	Via Bologna 13 070 9359418
Sassari - Azienda Usl 1	Via Amendola tel 079 / 2062869 - 872 - 500
Tempio Pausania - Asl 2 medicina del viaggiatore - Olbia	Via Demartis tel 079 678345

SICILIA

Augusta - Ufficio Sanità Marittima	Via F. De Roberto I Tr. n.21 tel 0931 / 511000
Catania - Ufficio Sanità Marittima	Via Dusmet - Porto di Catania- tel 095 / 532123
Catania - Asl 3 - Centro Vaccinazione Internazionale e Medicina dei viaggi	Corso d'Italia 234 tel 095 / 2545260 - 244
Messina - Ufficio Sanità Marittima	Via Tommaso Cannizzaro 88 tel 090 / 673648
Palermo - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Molo V.Veneto – Stazione Marittima tel 091 / 580460
Porto Empedocle - Ufficio Sanità Mar.ma	Via Molo 60 tel 0922 / 636048
Ragusa - Azienda Usl 7	Via G. Di Vittorio 58D tel 0932 / 234664 - 665
Siracusa - Ufficio Sanità Mar.ma	Via Montedoro 2 tel 0931 / 68282
Trapani - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Via Funai 30 tel 0923 / 27033
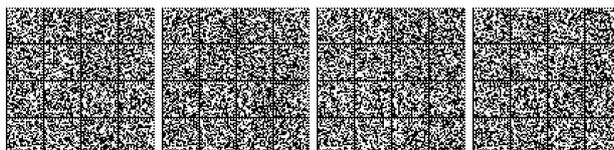
TOSCANA

Massa - Azienda USL 1 - Centro di medicina dei Viaggi	Via Democrazia 44 tel 0585 493945 - 32
Capannori - Azienda USL 2 di Lucca - Centro per la medicina del Viaggiatore	Via di Tiglio 292 - Loc Carraia tel 0583 449818
Lucca - ASL 2 - Ambulatorio Vaccinale -	Presidio Ospedaliero Campo di Marte Padiglione "D" tel 0583 449833
Bagni di Lucca - ASL 2 Ambulatorio vaccinale - Dipartimento di Prevenzione - Zona Valle Serchio poliambulatorio Susie Clarke	Via Letizia 45 tel 0583-729466
Pisa - Ambulatorio dei viaggiatori	Galleria G.B. Gerace 14 tel 050 954422 / 452
Pistoia - Azienda USL 3 - Ambulatorio Medicina del Viaggiatore	Viale Matteotti 19 tel 0573 352610
Pescia - Azienda USL 3	Via C. Battisti 31 tel 0572 460306
Prato - Azienda USL 4	Via Lavarone 3/5 tel 0574 435310 - 17 - 41
Livorno - Azienda USL 6	B.go s.Jacopo 56 tel 0586 223577
Livorno - Ufficio sanità Marittima	Via Strozzi 1 tel 0586 894000
Cecina - Azienda USL 6	Via Savonarola 82 tel 0586 614450
Portoferraio - Azienda USL 6	Largo Torchiana tel 0565 926818
Piombino - Azienda USL 6	Via Fucini 23 tel 0565 67534

Siena - Azienda USL 7	Strada del Ruffolo tel 0577 536690
Poggibonsi - Azienda USL 7 di Siena - Ambulatorio del Viaggiatore	Via della Costituzione tel 0577 994017 / 22
Arezzo - Azienda USL 8 - Ospedale S. Donato Ambulatorio Vaccinazione Adulti	Via Pietro Nenni 20 tel 0575 255967
Arezzo - Ospedale del Valdarno S.Maria alla Gruccia - Montevarchi	Piazza del Volontariato 2 tel 055 9106353
Grosseto - Azienda USL 9	Via Cimabue 109 tel 0564 485615 - 485622
Follonica - ASL 9 - Ambulatorio Vaccinale Centro Socio-Sanitario	V.le Europa tel 0566 59544
Orbetello - ASL 9 - Ambulatorio Vaccinale (GR)	Presidio Osped. S. Giovanni di Dio, loc. Madonnella tel 0564 869309
Firenze - Azienda USL 10 - Centro medicina dei viaggi e delle migrazioni	Via di San Salvi 12 tel 055 6263756
Empoli - Azienda USL 11	Via dei Cappuccini 0571 704824 / 25
Valdarno - ASL 11 - San Romano di Montopoli - Ambulatorio medicina dei viaggi	P.zza dell Costituzione 2 tel 0571 704735
Pietrasanta (LU) - Azienda USL 12 - Ambulatorio medicina dei Viaggi	Via Martiri di S.Anna 12 tel 0584 6058849 - 6058850
Pisa - Ufficio Sanità Aerea	Aereoporto G. Galilei tel 050 43076

UMBRIA

Città di Castello - Azienda USL1 c/o Centro di Salute Umbertide	largo Cimabue tel 0759413741
Foligno - Azienda USL 3 - Centro di Salute Subasio	via Aspromonte 8 tel 0742 321889
Perugia - Azienda USL 2 - Serv. Igiene Pubblica	Parco S. Margherita Pad. Zurli - via XIV settembre 79 tel 075 5412454
Terni - Azienda USL 4	via Bramante 35 c tel 0744 2041

VALLE D'AOSTA

Aosta - Struttura semplice di Attività vaccinali	via Guido Rey 3 tel 0165 544622

VENETO

Adria - Azienda ULSS 19	via Badini 23 tel 0426 940132 / 940606
Arzignano - Azienda ULSS 5	via Kennedy 2 tel 0444 475684 - 86
Bardolino - Azienda ULSS 22	via Gardesana dell'Acqua 9 tel 045 6213116
Belluno - Azienda ULSS 1	via Feltre 57 tel 0437 516111
Camposampiero - Azienda ULSS 15 - Ambulatorio del servizio Igiene e sanità pubblica	via Cao del Mondo - centro socio sanitario De Rossignoli tel 049 9822202
Cittadella - Azienda ULSS 15	via Pilastroni 15 tel 049 9424433
Conegliano - Azienda ULSS 7	via Maset 1 tel 0438 663924

Bassano del Grappa - Azienda ULSS 3	via Cereria 15 tel 0424 885500
Chioggia - Azienda ULSS 14	Borgo S.Giovanni 1183/c tel 041 5572122
Dolo - Azienda ULSS 13	via XXIX Aprile 2 tel 041 5133505 - 111
Jesolo - Azienda ULSS 10	via Battisti 87 tel 0421 355932
Legnago - Azienda ULSS 21	via Gianella 1 tel 0442 632955
Mestre - Asl 12b Terraferma veneziana	P.le San Lorenzo Giustiniani 11/D tel 041 2608957
Montebelluna - Azienda ULSS 8	via Dante Alighieri 12 tel 0423-614715
Negrar - Centro Malattie Tropicali S. Cuore	v. Sempreboni, 5 tel. 045 6013324 / 6013111
Padova - Azienda ULSS 16	via Ospedale 22 tel 049-8214216
Portogruaro - Azienda ULSS 10	via Zappetti 23 tel 0421 396702 - 00
Rovigo - Azienda ULSS di Rovigo	viale Tre Martiri 89 tel 0425 393745
S.Donà del Piave - Azienda ULSS 10	via Trento 19 tel 0421-227879; 0421 227819
Thiene - Azienda ULSS 4	via Boldrini 1 tel 0445-388281
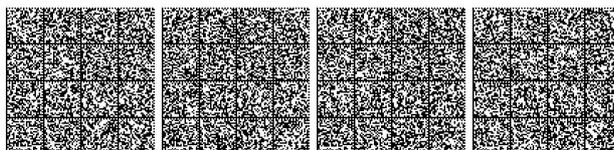
Treviso - Azienda ULSS 9	Via Castellana 2 tel 0422 323757 - 0422323811
Vicenza - Azienda ULSS 6	Via 4 novembre 46 tel 0444 752218
Venezia ASL 12 Centro Storico	Dorsoduro 1454 ex Ospedale Giustiniani tel 041 5295857
Venezia - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	Zattere 1416 - VE - tel 041 5102377 int.5
Verona - Azienda ULSS 20	via S.D'acquisto 7 tel 045- 8075918 / 8075911

10A10523

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carol Judith Diaz Perez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 15 giugno 2005, con la quale la sig.ra Carol Judith Diaz Perez, nata a Lima (Perù) il 28 aprile 1975, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Cirujano Dentista» rilasciato in data 22 giugno 1999 dalla «Universidad Catolica de Santa Maria» di Arequipa (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari:

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 29 settembre 2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 15 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Carol Judith Diaz Perez è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Cirujano Dentista» rilasciato in data 22 giugno 1999 dalla «Universidad Catolica de Santa Maria» di Arequipa (Perù), alla sig.ra Carol Judith Diaz Perez, nata a Lima (Perù) il 28 aprile 1975, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Carol Judith Diaz Perez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10509

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Florentina Plaiasu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Florentina Plaiasu nata a Codlea - Brasov (Romania) il giorno 19 aprile 1983, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de licență de doctor-medic in domeniul medicină specializarea medicină generală» rilasciato in data 27 novembre 2009 con il n. 366 dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de licență de doctor-medic in domeniul medicină specializarea medicină generală» rilasciato dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - in data 27 novembre 2009 con il n. 366 alla sig. ra Florentina Plaiasu, nata a Codlea - Brasov (Romania) il giorno 19 aprile 1983, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Florentina Plaiasu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09972

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Wendy Jeanne Betty Baeyens, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Wendy Jeanne Betty Baeyens nata a Uccle (Belgio) il giorno 7 maggio 1977, di cittadinanza belga, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme de docteur en médecine» rilasciato in data 18 giugno 2003 dalla Université libre de Bruxelles - Belgio - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 19 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Wendy Jeanne Betty Baeyens ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Master en sciences dentaires» rilasciato in data 19 giugno 2009 dal Université libre de Bruxelles - Belgio - al fine dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme de docteur en médecine» rilasciato in data 18 giugno 2003 dalla Université libre de Bruxelles - Belgio - alla sig.ra Wendy Jeanne Betty Baeyens, nata a Uccle (Belgio) il giorno 7 maggio 1977, di cittadinanza belga, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il titolo di «Master en sciences dentaires» rilasciato dal Université libre de Bruxelles - Belgio - in data 19 giugno 2009 alla sig.ra Wendy Jeanne Betty Baeyens, nata a Uccle (Belgio) il giorno 7 maggio 1977, di cittadinanza belga, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 3.

A partire dalla data del presente decreto la sig.ra Wendy Jeanne Betty Baeyens è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico e la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, - albo medici e albo odontoiatri - che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09973

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rocío Monserrat Martinez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rocío Monserrat Martinez, nata a Murcia (Spagna) il giorno 24 aprile

1982, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato in data 16 giugno 2009 dalla Universidad de Murcía - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato dalla Universidad de Murcía - Spagna, in data 16 giugno 2009 alla sig.ra Rocío Monserrat Martinez, nata a Murcia (Spagna) il giorno 24 aprile 1982, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Rocío Monserrat Martinez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09974

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vedrődyová Miriam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vedrődyová Miriam, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo di «logopedia, specializacia: klinicka logopedia - (magister skratka Mgr.)» conseguito nella Repubblica Slovacca presso la «Univerzita Komenskeho V Bratislave» - facoltà di pedagogia nella specializzazione logopedia clinica - di Bratislava, in data 25 maggio 2004, corredato del titolo di «philosophiae dottor» (abbreviazione «PhD.») conseguito nella Repubblica Slovacca in data 27 marzo 2008, «Univerzita Komenskeho V Bratislave» - facoltà di pedagogia nella specializzazione logopedia clinica - di Bratislava, presso al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di «Logopedista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 marzo 2010;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/0022854-P in data 11 maggio 2010 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Vedrődyová Miriam che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale che accerti i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di rieducazione logopedica;

Visto il decreto dirigenziale in data 5 maggio 2010, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Santa Lucia» di Roma, in data 7 giugno 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Vedrődyová Miriam è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Slovacca con quella esercitata in Italia dalla «Logopedista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «logopedia, specializacia: klinicka logopedia - (magister skratka Mgr.)» conseguito nella Repubblica Slovacca presso la «Univerzita Komenskeho V Bratislave» - facoltà di pedagogia nella specializzazione logopedia clinica - di Bratislava, in data 25 maggio 2004, corredato del titolo di «philosophiae doctor» (abbreviazione «PhD.») conseguito nella Repubblica Slovacca in data 27 marzo 2008, «Univerzita Komenskeho V Bratislave» - facoltà di pedagogia nella specializzazione logopedia clinica - di Bratislava, dalla sig.ra Vedrődyová Miriam nata a Zeliezovce (Slovacchia) il giorno 12 febbraio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Logopedista» (decreto ministeriale n. 742/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10505

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cantera Gomez Blanca Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cantera Gomez Blanca Carmen, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2003 presso la «Universidad Alfonso X el Sabio» di Madrid, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2003 presso la «Universidad Alfonso X el Sabio» di Madrid, dalla sig.ra Cantera Gomez Blanca Carmen nata a Santander (Cantabria) (Spagna) il giorno 11 marzo 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10506

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Colomer Peris Rosana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Colomer Peris Rosana, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplo-

mada en Logopedia» conseguito in Spagna in data 2004 presso la «Universitat Ramon Llull» di Barcellona, presso al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di «Logopedista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 3 febbraio 2006;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/1.5.i.j.3/2/-P-9209 in data 13 marzo 2006 con la quale è stato comunicato alla sig. ra Colomer Peris Rosana che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale che accerti i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di rieducazione logopedica;

Visto il decreto dirigenziale in data 5 maggio 2010, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Santa Lucia» di Roma, in data 7 giugno 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Colomer Peris Rosana è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dalla «Logopedista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo Diplomada en Logopedia conseguito in Spagna in data 2004 presso la «Universitat Ramon Llull» di Barcellona, dalla sig.ra Colomer Peris Rosana nata a Vallada (Valencia) il giorno 7 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Logopedista» (decreto ministeriale n. 742/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10507

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruggiero Debora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ruggiero Debora, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplom in Logopädie - Diplomierte Logopädin (EDK)» conseguito in Svizzera presso la «Università de Fribourg Suisse» - Institut de Pedagogie Curative - di Friburgo, in data 20 giugno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di «Logopedista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 17 dicembre 2009;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo dei 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/0014554-P in data 25 marzo 2010 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Ruggiero Debora che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale che accerti i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di rieducazione logopedica;

Visto il decreto dirigenziale in data 5 maggio 2010, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Santa Lucia» di Roma, in data 7 giugno 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Ruggiero Debora è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Svizzera con quella esercitata in Italia dalla «Logopedista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplom in Logopädie - Diplomierte Logopädin (EDK)» conseguito in Svizzera presso la «Università de Fribourg Suisse» - Institut de Pedagogie Curative - di Friburgo, in data 20 giugno 2007, dalla sig. ra Ruggiero Debora nata a Zofingen (Svizzera) il giorno 27 settembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Logopedista» (decreto ministeriale n. 742/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10508

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Genuense C.M. S.c. a r.l.», in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione datato 8 gennaio 2008 redatto da un revisore dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane nei confronti della Società Cooperativa «GENUENSE C.M. s.c. a r.l.», con sede in Genova;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva cui si rinvia;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, con nota pervenuta in data 3 luglio 2009 ha prodotto le proprie controdeduzioni sottoposte all'esame del Comitato Centrale per le Cooperative nella riunione del 26 ottobre 2009;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sia nella seduta dell'8 luglio 2009 sia in quella del 26 ottobre 2009, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.«GENUENSE C.M. S.c. a r.l.», con sede in Genova - C.F. 01545400994 - costituita in data 21 febbraio 2005.

Art. 2.

L'avv. Matteo Ridolfi nato a Carrara (MS) il 15 gennaio 1970 con studio in La Spezia a Via Galleria Goito, 7/1, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa e rimuovere gli elementi contrari allo scopo mutualistico come evidenziato nel verbale ispettivo su citato.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10510
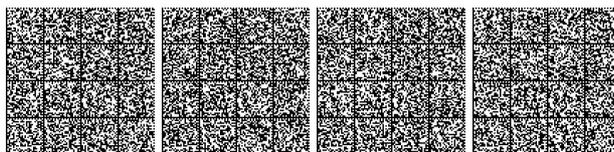
DECRETO 6 agosto 2010.

Vendita delle aliquote di prodotto della produzione di gas nel territorio nazionale, royalties, destinate allo Stato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00);

Vista la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (di seguito: decreto legislativo n. 625/96), ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché integrate dall'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);

Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, (di seguito: decreto-legge n. 7/07) che stabilisce che al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorità) sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità;

Visto l'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/2009 che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: *GME)*; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 176 del 31 luglio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 12 luglio 2007), con il quale sono stabilite le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 103 del 5 maggio 2010 (di seguito: decreto ministeriale 18 marzo 2010) recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori nell'ambito della Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato;

Ritenuto opportuno, in applicazione del citato articolo 30, comma 2, della legge 99/09, adeguare le norme del citato decreto ministeriale 12 luglio 2007 con l'emanazione del presente decreto;

Considerato che in attesa della definizione della disciplina del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della citata legge 99/09, il mercato regolamentato delle capacità – PSV – permane l'ambito di riferimento per l'allocazione della capacità di trasporto correlata alle partite di gas scambiate nel sistema nazionale;

Ritenuto che ai fini di un approccio graduale alla realizzazione di un mercato organizzato del gas sia opportuno aumentare i volumi di gas trattati presso la Piattaforma di negoziazione di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 marzo 2010 tramite l'offerta delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato.

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1.Il presente decreto stabilisce:

a) le modalità con cui i produttori di gas naturale assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/07 a seguito delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09;

b) le modalità con le quali il Gestore dei mercati energetici (di seguito: *GME)* assume, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09, la gestione delle offerte di vendita e di acquisto relativamente alle aliquote delle produzioni di gas destinate allo Stato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n.7/07.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente decreto:

a) per aliquote di gas si intendono le aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato che ciascun titolare delle concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 625/96, come modificate dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge n. 239/2004, nonché integrate dall'articolo 45, comma 1, della legge n. 99/09;
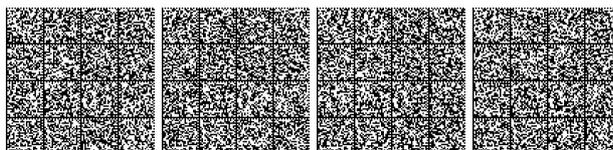
b) per Indice QE si intende la quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Delibera n. 52/99 e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza: 1 metro cubo standard = 38,52 MJ;

c) per titolare si intende il soggetto cui il Ministero dello sviluppo economico ha conferito la concessione per la produzione di idrocarburi gassosi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 82-*ter*, della legge 239/2004 e dall'articolo 27, comma 34, della legge n. 99/2009, e che è tenuto a cedere le aliquote delle produzioni di gas destinate allo Stato ai sensi del decreto legge n. 7/07;
d) per operatore si intende sia il soggetto offerente, sia il soggetto acquirente che negoziano gas tramite la piattaforma del GME;

2.Ai fini del presente decreto valgono le definizioni del decreto ministeriale 18 marzo 2010 e, più in generale, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e dei suoi decreti applicativi, nonché le definizioni di cui alla delibera dell'Autorità n. 22/04, come successivamente modificata.

TITOLO II

MODALITÀ DI OFFERTA E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Art. 3.

Condizioni generali per la cessione delle aliquote di gas

1. Le aliquote di gas destinate allo Stato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/07, sono offerte dai titolari esclusivamente nell'ambito della piattaforma di negoziazione del GME.

2. L'Autorità aggiorna le norme sulle modalità economiche di offerta delle aliquote di gas di cui al comma 1 coerentemente alle disposizioni del presente decreto ministeriale.

3. Il GME adegua il Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (di seguito: Regolamento), nonché le Disposizioni tecniche di funzionamento per garantire la coerenza alle disposizioni del presente decreto ministeriale e alle norme dell'Autorità di cui al comma 2.

Art. 4.

Modalità di offerta delle aliquote di gas

1. Le procedure di contrattazione delle aliquote avvengono mediante negoziazione ad asta.

2. Le aliquote sono suddivise in lotti di pari valore energetico, definiti nel Regolamento, secondo condizioni e modalità di offerta definite dall'Autorità tali da consentire la consegna secondo quote mensili omogenee a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote, e fino al mese di marzo dell'anno successivo fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 12 luglio 2007.

3. Non sono accettate offerte in acquisto inferiori all'indice QE di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 625/96, pubblicato sul sito internet della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche con comunicato ministeriale 24 febbraio 2010.

4. In caso di mancata vendita, il lotto di gas offerto rimane nella disponibilità del titolare, il quale è tenuto a corrispondere allo Stato l'equivalente valorizzato in misura pari all'indice QE di cui al comma 3.

Art. 5.

Pubblicità dei dati

1. I dati e i risultati relativi all'utilizzo della piattaforma per la vendita delle aliquote di gas sono resi pubblici dal GME secondo le condizioni definite nel Regolamento.

Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale ed agli operatori della Piattaforma di negoziazione del gas naturale.

Esso è pubblicato nel sito internet del Ministero ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero, se anteriore, dalla data della sua notifica ai soggetti interessati per le norme ad essi applicabili.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10631

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELIBERAZIONE 23 marzo 2010.

Finanziamento di interventi immediati e di medio termine in favore dell'infanzia di Haiti. (Deliberazione n. 5/2010/SG).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (di seguito Convenzione);

Vista la legge 31 dicembre 1998 n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di mino-

ri stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni Internazionali, quale Autorità Centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata Commissione);
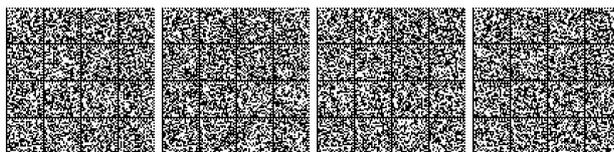
Visto il D.P.R. 8 giugno 2007, n.108, recante norme di riordino della Commissione ed in particolare l'art. 6 ove sono indicati i compiti della Commissione;

Visti il DPCM in data 24 settembre e 9 novembre 2007 di ricostituzione della Commissione;

Visto il D.P.R. in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita delle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;

Visto in particolare, l'art. 2 del sopraindicato D.P.C.M. del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il D.P.C.M. in data 3 luglio 2008 di nomina a Presidente della Commissione del Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

Visto il D.P.C.M. in data 17 luglio 2008 di conferma della dott.ssa Daniela Bacchetta nell'incarico di Vice presidente della Commissione;

Visti i D.P.C.M. in data 17 luglio 2008, 22 ottobre 2008, 22 gennaio 2009, 20 luglio e 28 dicembre 2009 che hanno modificato la composizione della Commissione;

Letto il verbale della riunione del 19 gennaio 2010, nel corso della quale la Commissione ha approvato una pluralità di interventi immediati e di medio termine in favore dell'infanzia di Haiti ed ha deliberato di destinare un milione di euro complessivi per i primi interventi di emergenza realizzati da Unicef, Caritas e Save the Children, ed ulteriori euro 750.000,00 per interventi di medio termine realizzati dagli enti autorizzati o da altre organizzazioni che al momento del terremoto erano già presenti ed operativi in Haiti, non sovrapponibili con quelli sopra citati;

Letto il comunicato della Commissione pubblicato sul sito web in data 19 gennaio in cui veniva data pubblicizzazione degli interventi finanziati e dei criteri approvati per il finanziamento dei successivi ulteriori interventi;

Vista la lettera della Commissione agli enti autorizzati in data 8 febbraio 2010, nella quale sono stati ribaditi i criteri approvati dalla Commissione nella riunione del 19 gennaio, al fine di consentire a tutti gli enti la presentazione o la rimodulazione dei progetti;

Rilevato che, sono pervenuti i progetti sottoelencati da parte di enti autorizzati ai sensi ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98 e da altre organizzazioni:

1. Haiti: mattoni di speranza, presentato dall'ente S.O.S. Bambino I.A.,

2. Proposta per una centrale operativa in Haiti, presentato dagli enti Ai.Bi. - AMI - AVSI - ARAI - CIFA -NADIA – *NOVA*;

3. Progetti per Haiti, presentato dall'ARAI,

4. Casa dei bambini, presentato dall'ente Comunità di S. Egidio;

5. Centro di aiuto e sostegno alle donne in gravidanza e alle madri in difficoltà a Anse-à-Veau, presentato dall'ente Comunità di S. Egidio;

6. Centri per l'infanzia "Scuola della Pace a Canapé-Vert (Port-au-Prince) e a Anse-à-Veau, presentato dall'ete Comunità di S. Egidio;

7. Progetto senza titolo, presentato dall'ente La Dimora;

8. Haiti: ricostruire partendo dall'uomo, presentato dall'ente Fondazione Patrizia Nidoli ONLUS;

9. I bambini sono il futuro di Haiti - Progetto a sostegno dell'infanzia haitiana, presentato dall'ente N.A.A.A.;

10. Progetto senza titolo, presentato dall'ente Arcobaleno;

11. Programma d'emergenza e di stabilizzazione a favore di minori in condizioni di abbandono nella Repubblica di Haiti, presentato dall'ente Enzo B ONLUS;

12. Intervento di emergenza e post-emergenza per la protezione dei bambini di Haiti, presentato dall'ente Fondazione AVSI;

13. Day camp per bambini rimasti senza casa e senza scuola dopo il terremoto, presentato dalla Fondazione RAVA;

14. Emergenza bambini mutilati e disabili. Accoglienza e fisioterapia presso la Casa dei Piccoli Angeli, presentato dalla Fondazione RAVA;

Letto il verbale della Commissione del 23 febbraio 2010 da cui si evince che la Commissione, preso atto dei progetti presentati dagli enti autorizzati e da altre organizzazioni, ha costituito un Gruppo ristretto per la valutazione preliminare dei medesimi al fine di agevolare la Commissione nella valutazione, invitando il Gruppo ristretto a riferire nella successiva riunione del 23 marzo 2010;

Letto il verbale della riunione del Gruppo ristretto riunitosi in data 18 marzo 2010, nel corso della quale sono stati individuati i progetti possibili destinatari dei finanziamenti ed è stato ritenuto di proporre alla Commissione un abbattimento lineare del 2,5% di tutti i finanziamenti richiesti in considerazione dei fondi disponibili;

Letto il verbale della riunione della Commissione del 23 marzo 2010, corredato del verbale della riunione del Gruppo ristretto che ne forma parte integrante, da cui emerge che la Commissione ha approvato all'unanimità le proposte del Gruppo ristretto compresa la proposta dell'abbattimento lineare del 2,5%;

Ravvisata la necessità, per sistematicità di lettura, di riportare qui di seguito i criteri approvati dalla Commissione e descritti nei verbali sopra citati: «sono ritenuti ammissibili e finanziabili, nei limiti della disponibilità di euro 750.000,00, i progetti presentati da enti autorizzati o altre organizzazioni attive sul territorio di Haiti, con una presenza già consolidata al momento del terremoto, finalizzati a fronteggiare l'emergenza e interventi di post emergenza e non sovrapponibili con gli interventi già finanziati. Il primo requisito, relativo alla presenza in Haiti, si intende soddisfatto anche nel caso in cui il progetto è realizzato da enti autorizzati con partners aventi un ruolo determinante nel progetto e presenti in modo continuativo sul territorio haitiano prima del terremoto»;

Rilevato che, udita la relazione sui lavori del Gruppo ristretto e dopo approfondito esame dei progetti sopra indicati, la Commissione ha espresso le valutazioni di seguito riportate:

Progetto n. 1 - ricorrono tutti i criteri individuati dalla Commissione;

Progetto n. 2 - trattasi di intervento non rispondente agli obiettivi e ai criteri indicati dalla Commissione essendo prevalentemente rivolto alla capacitazione istituzionale:

Progetto n. 3 - trattasi di una proposta di cofinanziamento al progetto n. 2;

Progetti n. 4, 5 e 6 - risultano interventi coordinati e rispondenti ai criteri:

Progetto n. 7 - non è un progetto ma semplicemente la comunicazione di aver effettuato un bonifico;

Progetto n. 8 - il proponente non ha una presenza nel Paese, le partnership non sono documentate e il ruolo dei partners non è ricavabile dalla descrizione delle attività. Il progetto si sostanzia inoltre nell'acquisto di un terreno per una successiva costruzione di una scuola;

Progetto n. 9 - i proponenti non sono presenti in Haiti, le partnership non sono documentate e il ruolo dei partners non è ricavabile dalla descrizione delle attività; manca, inoltre, il budget,

Progetto n. 10 - non è un progetto da realizzare in Haiti ma solo un'offerta di disponibilità a collaborare per l'accoglienza in Italia di minori per cure.

Progetto n. 11 - i proponenti non sono presenti sul territorio, le partnership non sono documentate e il ruolo dei partners non è ricavabile dalla descrizione delle attività; non è chiaramente localizzato l'intervento; approssimativo nelle individuazione dei destinatari dell'intervento, nella descrizione delle attività, nell'indicazione dei piano finanziario Il progetto comprenderebbe anche soggiorni terapeutici in Italia e complessivamente non corrisponde ai criteri indicati dalla Commissione;

Progetto n. 12 - rispondente agli obiettivi e ai criteri indicati dalla Commissione;

Progetto n. 13 - rispondente agli obiettivi e ai criteri indicati dalla Commissione;

Progetto n. 14 - progetto privo del piano finanziario e pertanto non valutabile;

Considerato che, in base ai criteri e alle valutazioni sopra indicati, la Commissione ha ritenuto ammissibili a finanziamento i progetti n. 1, 4, 5, 6, 12, 13 per un ammontare complessivo di € 768.360,00;

Considerato che, i finanziamenti richiesti eccedono la disponibilità di € 750.000,00, e che è stato deciso di operare un abbattimento lineare nella misura del 2,5%;

Considerato infine che, in ragione delle particolari condizioni di emergenza è ravvisata la necessità di assicurare continuità ed immediatezza agli aiuti di Parte italiana in favore dei minori di Haiti e che quindi occorre che i progetti finanziati siano immediatamente avviati e realizzati, per cui appare necessario procedere all'erogazione del 50% del finanziamento in via anticipata per l'avvio delle attività ed il restante 50% dopo l'acquisizione di relazioni dettagliate e documentate sulle attività svolte;

Delibera:

Sono approvati e finanziati nella misura accanto indicata i progetti di seguito elencati:

n.	ente	progetto	finanziamento richiesto	finanziamento concesso a seguito dell'abbattimento del 2,5%
1	**S.O.S. BAMBINO I.A**. (enti convolti: Ass. Senza Frontiere onlus - Lo Scoiattolo)	Haiti: mattoni di speranza	212.200,00	206.895,00
4	**COMUNITA' DI S. EGIDIO**	Casa dei bambini	39.630,00	38.639,25
5		Centro di aiuto e sostegno alle donne in gravidanza e alle madri in difficoltà a Anse-à-Veau	37.240,00	36.309,00
6		Centri per l'infanzia "Scuola della Pace a Canapé-Vert (Port-au-Prince) e a Anse-à-Veau	30.000,00	29.250,00
12	**FONDAZIONE AVSI (**enti coinvolti: Ai.Bi., CIAI, NOVA)	Intervento di emergenza e post-emergenza per la protezione dei bambini di Haiti	364.300,00	355.192,50
13	**FONDAZIONE RAVA**	Day camp per bambini rimasti senza casa e senza scuola dopo il terremoto	85.000,00	82.875,00
		TOTALE	**768.370,00**	**749.160,75**

Dispone

l'erogazione del 50% del finanziamento approvato, in via anticipata, per l'avvio dei progetti ed il restante 50% dopo l'acquisizione di relazioni dettagliate corredate della documentazione contabile giustificativa relativa alle attività svolte;

la comunicazione della presente delibera agli Enti e alle organizzazioni realizzatori dei progetti e destinatari dei finanziamenti;

la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul sito web della Commissione, dopo la registrazione dei decreti di impegno da parte degli organi di controllo.

Roma, 23 marzo 2010

Il Presidente: GIOVANARDI

10A10524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione 2 marzo 2010 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni».

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 2010 concernente la determinazione 2 marzo 2010 «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio on risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni», a pag. 27 deve intendersi eliminata la riga sotto riportata:

028921029	Nimesulide Farmagen	«100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine	Farmagen S.r.l.

10A10511

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-200) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
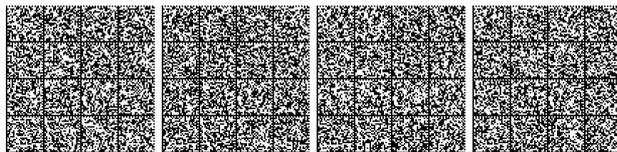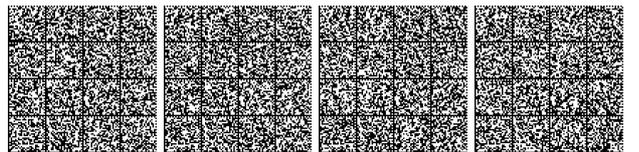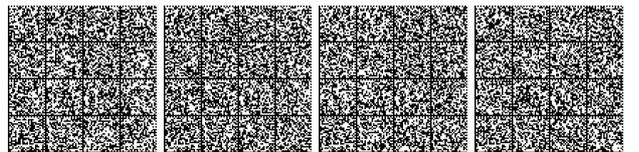
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.